





presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei, Portoghesi n.12 che li rappresenta e difende;

- RESISTENTI -

oggetto: Applicazione del d.lgs. n.368/1999 (contratto di formazione, trattamento retributivo e contributivo, recupero delle differenze), indicizzazione della retribuzione percepita-percipienda ex d.lgs.257/1991, rivalutazione triennale della borsa di studio, interessi sulla somma rivalutata, risarcimento del danno, riconoscimento dello *status* giuridico.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato ai resistenti i ricorrenti in epigrafe nominati espongono di essere iscritti e frequentare, rispettivamente:

- il IV anno gli istanti

Omissis

- il III anno i signori

Omissis

- il II anno gli istanti

Omissis

delle scuole di specializzazione per la formazione di medici specialisti in medicina del lavoro

Omissis

, psichiatria

h

Omissis

e patologia clinica ( Omissis ), presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", percependo ciascuno la borsa di studio prevista dal



D. L.gsv. n.257/1991 fissata dal 1992 in £22.467.500 lorde annue pari ad attuali €11.603,50.


Esponavano gli i ricorrenti che l'ammontare della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art.6 del D. L.gsv. n.257/1991 a partire dal 1° gennaio 1992, avrebbe dovuto essere "annualmente incrementato del tasso programmato d'inflazione" e "rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale".

Nonostante la suddetta previsione, lamentavano i ricorrenti, per effetto delle disposizioni contenute nelle diverse leggi finanziarie che si erano succedute negli anni, da ultimo l'art.23 della legge finanziaria 2003, l'ammontare della suddetta borsa di studio era rimasto consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Né, aggiungevano i medesimi esponenti, si è proceduto alla rideterminazione triennale ed alla indicizzazione annuale prevista dal sopra citato articolo 6, ciò in violazione delle direttive comunitarie (la direttiva "riconoscimento" n.75/362/CEE e la direttiva "coordinamento" n.75/363/CEE, come modificate dalla direttiva n. 82/76) e nonostante la condanna della CGE (sentenza 7 luglio 1987, causa 49/86).

Aggiungevano che la disciplina contenuta nel D.L.vo n.257/1991 e l'inquadramento degli specializzandi come "borsisti" era stata mantenuta anche dopo l'emanazione del D.L.vo n.368/1999, mirante a dare attuazione alle nuove direttive comunitarie (direttiva 93/16/CEE come modificata dalle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE) prevedendo per i medici iscritti alle scuole di specializzazione: il diritto a sottoscrivere un contratto annuale di formazione-lavoro (art.37), il diritto ad un trattamento economico annuo onnicomprensivo (art.39) assoggettato all'art.4 della legge 13 agosto 1984 n. 476, il diritto ad un trattamento contributivo e previdenziale (art.41), il dovere di seguire il programma di formazione (art.38), il dovere di astenersi dall'esercizio della libera professione (art.40), un impegno pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno (art.140, co.2).

Lamentavano quindi che nonostante le previsioni contenute nel citato D.L.vo n.368/1999, avevano di fatto trovato piena attuazione solo le norme relative ai doveri ed agli impegni dei medici specializzandi, mentre le norme che riconoscevano agli stessi i diritti e le posizioni giuridiche descritte erano rimaste del tutto disapplicate in forza dell'art.8 comma 3 del d.Ags. 21 dicembre 1999, n.517 che aveva sostituito il comma 2 dell'art.46 D.L.vo n.368/1999 subordinando l'entrata in vigore degli artt.37-42 del d.lgs.n.368/1999 ad un apposito provvedimento legislativo di stanziamento di ulteriori risorse.

Concludevano quindi chiedendo: in via principale, in applicazione della direttiva comunitaria 93/16/CEE e succ. modificaz. ed integraz., previa eventuale rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione pregiudiziale ex art.177 (ora art.234) del TUE, accertare e dichiarare l'immediata e diretta applicabilità della normativa comunitaria e conseguentemente riconoscere il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati con contratto di formazione-lavoro, nell'ambito del loro rapporto con gli enti che si sono avvalsi e/o si avvalgono della loro prestazione nonché con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro p.t., nonché l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del Magnifico Rettore p.t., in via solidale e/o alternativa ad applicare ai ricorrenti il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto per i contratti di formazione lavoro dalle norme richiamate e dalla contrattazione collettiva, nonché al pagamento, anche per coloro avessero nel frattempo esaurito il corso di specializzazione, di quanto non percepito per effetto del mancato riconoscimento di tale trattamento (per differenze retributive, ferie non godute, mancato versamento dei contributi previdenziali, ecc.), da accertare e quantificare in corso di causa meditante CTU; in via subordinata e/o alternativa, qualora non ritenuta immediatamente applicabile la richiamata normativa comunitaria e manifestatamene infondate le censure di incostituzionalità sollevate, accertare e dichiarare la mancata attuazione da parte dello Stato Italiano della direttiva 93/16/CEE e successive modificazioni ed integrazioni e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti nella misura di €50.000,00 ciascuno o nella diversa maggiore o minore somma accertata mediante



CTU; in via ulteriormente gradata, qualora ritenuto legittimo l'operato dei convenuti e, dunque, ancora vigente la disciplina dettata dal D.L.vo n.257/1991, in applicazione di quest'ultima condannare i convenuti ciascuno per il loro titolo come per legge al pagamento in favore dei ricorrenti di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio nella somma da quantificare mediante CTU; in ogni caso condannare i convenuti al pagamento degli interessi sulle somme dovute debitamente rivalutate nonché delle spese e degli onorari tutti del presente giudizio.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", in persona del Magnifico Rettore p.t., sollevando pregiudizialmente eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. atteso che le pretese azionate dovevano ritenersi anteriori rispetto al 30.6.1998 (D.Lg.vo n. 80/98).

Nel merito sostenevano l'insussistenza in capo agli istanti del diritto alla corresponsione della borsa di studio richiesta per difetto dei presupposti di legge. Sollevava infine eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti azionati non risultando essere stato notificato tempestivamente alcun atto interruttivo.

Concludevano quindi per l'integrale rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene in primis il Tribunale di doversi pronunciare in merito all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ha sostenuto la difesa dei resistenti il difetto di giurisdizione avendo i ricorrenti fatto valere "pretese assai anteriori al 1998".

Hanno dedotto gli istanti che, alla data di deposito del ricorso e cioè il 28.7.2003 erano iscritti chi al IV, chi al III, chi al II anno delle scuole di specializzazione per la

R

formazione di medici. Atteso che le rivendicazioni operate in ricorso riguardano lo svolgimento di tale servizio da parte di ciascun istante, si deve ritenere che i diritti fatti valere risalgano al più all'anno 1999/2000 da parte degli iscritti al IV anno ed ad anni successivi per i restanti istanti. Da ciò discende l'infondatezza dell'argomentazione utilizzata dai convenuti.

Ciò non-ostante, ritiene l'Ufficio di dover comunque dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, seppur per altro ordine di motivi.

Ricorda il Tribunale che la L. 21 luglio 2000 n°205, intitolata "disposizioni in materia di giustizia amministrativa", dispone all'art.7, a modifica dell'art.33 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi" specificando al comma secondo che " tali controversie sono, in particolare, quelle..... riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale....".

Ha chiarito il Consiglio di Stato con recente pronuncia, alla luce di tale riforma normativa, che la domanda del medico specializzando volta ad ottenere il riconoscimento della borsa di studio ai sensi della normativa comunitaria in materia attuata con D.Lgs. n.257 dell'8 agosto 1991, spetta alla giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi, "trattandosi di un servizio pubblico di istruzione di professionisti comunitari". (sent. n°445 del 09/02/2004).

Parallelamente si era per altro già espressa la Cassazione la quale aveva precisato "che non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né rientra tra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n.3 c.p.c.) l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, non potendo essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti dalla legge a favore degli specializzandi, essendo destinati tali emolumenti a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno posto dagli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione, considerati dalla legge come borse di studio (art. 6 D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio CEE n. 76 del 26

gennaio 1982), e non costituiscono quindi il corrispettivo delle prestazioni svolte. Dette prestazioni non sono infatti rivolte ad un vantaggio per l'universita', ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ai quali alla fine del corso viene rilasciato un attestato ed un titolo abilitante. (Cass. Sent. n°6089/1998)  
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,  
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;  
compensa le spese di lite.

Roma, il 12-4-05

Il Giudice

Dott. Donatella Casari  
*Donatella Casari*

IL CANCELLIERE GI  
Sandra Grappasonni  
*[Signature]*

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 12-4-05



IL CANCELLIERE GI  
Sandra Grappasonni  
*[Signature]*

V° PER AUTENTICA  
Roma, il 16 MAG 2005



*[Signature]*  
12-4-05

*[Handwritten mark]*